

Il Presidente cede la parola all'Assessore all'Urbanistica Roberto Zanovello.

ASSESSORE ZANOVELLO. *“Volevo, in premessa di questa delibera, fare un ringraziamento particolare, a parte ai nostri Uffici, che hanno lavorato per circa un anno all'interno del Tavolo tecnico della Commissione della Città Metropolitana, e poi vi dirò anche il motivo, però volevo ringraziare il presidente della Commissione urbanistica, i componenti della Commissione e anche tutti i consiglieri, perché c'è stata una presenza direi abbastanza importante nelle due sessioni che abbiamo fatto per esaminare il nuovo Regolamento, che adesso vi dirò da dove parte e dove arriva.*

È stata una esperienza abbastanza interessante, credo, perché abbiamo rivisitato articolo per articolo il Regolamento edilizio che avevamo, l'ultima modifica del Regolamento risale al 2016; sostanzialmente verrà modificato con la approvazione.

Preciso che l'adeguamento del Regolamento edilizio al Regolamento edilizio tipo, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1896/2017 e n. 669/2018, non costituisce variante ma costituisce una approvazione. Nel momento in cui il Regolamento verrà approvato e sarà pubblicato, poi diventerà – e vedremo come – immediatamente applicabile per una parte; per alcune altre parti dovremo passare attraverso un adeguamento delle Norme tecniche del P.I., perché sono aspetti di carattere tecnico che ci impone la norma di legge.

Premesso che l'articolo 2 del D.P.R. n. 380, che è il testo unico della materia edilizia, prevede che il Comune, nell'ambito della propria autonomia statutaria normativa, che è prevista dal Testo unico n. 267, disciplini l'attività edilizia; ai sensi di questo decreto, il Regolamento che i Comuni adottano deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecniche, igienico sanitarie, estetiche, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Quella norma regolamentare che stiamo affrontando deriva dall'applicazione del Testo unico edilizia e del Testo unico degli enti locali.

Il procedimento di approvazione è quello previsto dai regolamenti per la materia di esclusiva competenza attribuiti al Consiglio comunale, che è l'unico organo che ha la competenza per poter stabilire questi regolamenti.

Il Comune di Vigodarzere ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 64, in data 22.12.2016, l'ultima versione del Regolamento edilizio comunale, che è tutt'ora vigente.

Costatato che in data 20.10.2006 è stata sancita, in sede di Conferenza Stato, Regioni ed Enti locali, l'intesa, sempre conseguente al D.P.R. n. 380, inerente al Regolamento edilizio tipo, che si è chiamato da allora RET, con questo acronimo. Le Regioni sono state chiamate, dall'intesa stessa, a recepire il Regolamento edilizio tipo e a dettare i metodi, le procedure, i tempi per il relativo adeguamento comunale. Anche questo recepimento che stiamo proponendo, quindi, nasce da un'iniziativa della Conferenza Stato-Regione, che ha stabilito criteri e modalità dell'approvazione di questi regolamenti, che valgono su alcune norme a livello nazionale.

La Regione Veneto, in data 22 novembre 2017, con apposita delibera, ha recepito il Regolamento edilizio tipo, stabilendo che i Comuni debbano adeguare i propri Regolamenti edilizi e reso obbligatorio il rispetto di definizioni uniformi – questo termine è importante – e la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e trasformazione del territorio sull'attività edilizia.

Con successiva delibera, sempre della Regione Veneto, del 15.05.2018, la n. 669, la Regione Veneto ha approvato, in attuazione della succitata deliberazione dell'anno precedente, le linee guida e i suggerimenti operativi, che contengono una proposta di contenuti del Regolamento edilizio comunale, che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio Regolamento edilizio, in misura totale o parziale od eventualmente modificare ed integrare.

L'articolo 2, comma 4, dell'intesa che è stata approvata in Conferenza Stato-Regione, prevede che il recepimento delle definizioni uniformi del summenzionato RET non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 4, sempre della Legge n. 11/2004, che è la Legge urbanistica, prevede che i Comuni, ai fini di recepire quanto disposto dall'intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, ai sensi sempre dell'articolo della Legge n. 131/2003, adeguano i Regolamenti edilizi allo schema del Regolamento edilizio tipo e i relativi allegati.

Pertanto, a seguito di questa procedura, l'articolo della Legge n. 11 dice: "Le nuove definizioni, aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei Regolamenti edilizi e nelle Norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4. I Comuni utilizzano, in ogni caso, la nuova definizione, ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante di cui al comma 4. I Comuni, con apposita variante – e questo è importante – adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi, aventi incidenza urbanistica, nei tempi e con le procedure previste dalla Legge n. 14/2017.

Dato atto, pertanto, che ai sensi delle suddette disposizioni regionali, in attuazione del principio di invarianza urbanistica, come definito dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento in approvazione, le seguenti definizioni uniformi, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicano il loro effettivo giuridico conformativo solo al momento della approvazione dei futuri strumenti urbanistici, anche in variante di quelli vigenti".

Se voi vedete, queste definizioni uniformi, che costituiscono un elemento di novità, sono 29 e sono inserite all'interno del Regolamento; sono: la superficie territoriale e fondiaria, l'indice di edificabilità, eccetera. Queste definizioni uniformi sono state previste dal RET e dall'intesa, quindi a livello nazionale, come indicazioni che vengono sostanzialmente recepite da tutti i Comuni, e anche dal nostro, e non sono più interpretabili ma sono definite in sede di normativa nazionale.

Considerato, inoltre, che per confermare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione, i Comuni della Città Metropolitana, nella COMEPA, hanno promosso – ve l'avevo anticipato all'inizio – la costituzione di un gruppo di lavoro, che ha visto il coinvolgimento delle 19 Amministrazioni della COMEPA, per la realizzazione di un testo regolamentare, il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali.

Visto che il testo del nuovo Regolamento, in conformità delle disposizioni normative succitate, redatto dal nostro Ufficio tecnico comunale, in collaborazione con il Tavolo tecnico della COMEPA, è del tutto meritevole di approvazione, in quanto introduce innovazioni rispetto al testo precedente, con lo scopo di perseguire obiettivi di semplificazione per cittadini e imprese, qualità nel costruire degli spazi aperti, sostenibilità ed efficienza energetica, in particolare il nuovo Regolamento edilizio è redatto nell'idea di avere uno strumento a flessibile, in grado di sopravvivere all'attuale dinamismo legislativo, introduce novità principali, che possono essere sintetizzate nel testo che abbiamo affrontato.

Preso atto che il nuovo Regolamento edilizio è stato esaminato dalla 2^a Commissione consiliare urbanistica e governo del territorio, in due sedute, quella del 21.11.2019 e in quella del 05.12.2019, e che è stato, a mio avviso, estremamente interessante, per la quantità e per la qualità, diciamo anche molto effervescente, del confronto che abbiamo dato, la proposta che noi facciamo questa sera è di approvare, ai sensi della Legge n. 11/2004 e ai sensi del Regolamento edilizio adeguato... ai sensi sempre della Delibera n. 1896/2017 e n. 669/2018, della Regione Veneto, allegate alla presente delibera, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, in collaborazione con il Tavolo tecnico della COMEPA; di dare atto che le seguenti definizioni urbanistiche, che vi ho elencato e che sono indicate in maniera precisa nella delibera, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico, approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione.

Oltre a questo, propongo il testo della delibera, al punto 3: di dare atto che, come previsto dall'articolo 104 del Regolamento in approvazione – che abbiamo esaminato nell'ultima riunione del 5 dicembre – le cosiddette definizioni uniformi non si applicano ai procedimenti – questa è la norma transitoria – in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- per i titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo Sportello unico della domanda di permesso di costruire, ovvero alle comunicazioni o segnalazioni comunque denominati;*
- i Piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta, corredata dagli elaborati necessari ai sensi della normativa;*
- nel caso opere abusive, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo Sportello unico della domanda di sanatoria.*

Al punto 4: di dare atto che, come previsto dall'articolo 104 del Regolamento, i procedimenti, per il rilascio dei titoli edilizi, avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza relativa.

Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

Di stabilire, inoltre, che fino all'adozione della prossima variante al Piano degli interventi – che è in programma ma che porteremo, credo, adesso sentiamo anche il presidente della Commissione, nel giro tra gennaio e febbraio, che riordinerà le Norme tecniche operative, le NTO del Piano degli interventi, rimangono in vigore i riferimenti normativi del Piano degli interventi contenuti nel vigente Regolamento edilizio; di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Statuto, il Regolamento edilizio, adeguamento al Regolamento edilizio tipo, entrerà in vigore il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo pretorio della presente delibera; che una copia del Regolamento adeguato sarà depositata presso la sede comunale; di demandare al Settore competente al responsabile tutti gli adempimenti conseguenti.

Una precisazione, che avevamo detto anche in sede di Commissione, è questa: l'approvazione del nuovo Regolamento edilizio, siccome incide su una serie di parametri, che sono definiti dalla legge, la cosiddetta invarianza urbanistica, per chi ha seguito i lavori della Commissione, vorrei ricordare che con il tecnicismo, che è contenuto all'interno della delibera, entreranno in vigore una serie di articoli del Regolamento edilizio dal momento della sua pubblicazione, mentre la parte relativa alle definizioni uniformi e all'invarianza urbanistica, così come sarà definita in sede di deliberazione, andrà a regime soltanto quando questo Consiglio comunale approverà, come specificato, una variante al Piano degli interventi, che adeguerà le normative delle Norme tecniche operative del P.I. al Regolamento stesso e alle definizioni uniformi.

È una precisazione che faccio nei confronti dei cittadini e anche dei professionisti: finché non approveremo questa parte finale della variante, le Norme transitorie, che abbiamo detto che valgono per le domande che sono state presentate fino ad oggi, valgono anche per le procedure che possono eventualmente essere presentate da qui alla variante del Piano degli interventi.

È un elemento che dà la possibilità di utilizzare la vecchia normativa a chi, finora, non ha ritenuto, non ha voluto poterla utilizzare.

Ultima questione che ci siamo dati in Commissione, dove ci sono state molte e approfondite discussioni, anche rispetto ai tematismi che erano stati approvati negli ultimi anni: il Regolamento non è una variante, viene adottato. È stato calibrato ed approvato in una sede di Città Metropolitana, per cercare, per quanto possibile, rispetto alle specificità di ogni Comune, di dare degli indirizzi, che fossero omogenei, ovviamente con delle diversità, perché il Comune di Padova ha caratteristiche igienico-sanitarie e di centro storico che ovviamente noi non abbiamo. È stato però un lavoro estremamente interessante, che ha messo delle indicazioni comuni, ovviamente.

Questo non toglie, come abbiamo detto in sede di Commissione, che un'applicazione del Regolamento, che possa eventualmente rilevare elementi di criticità o di adeguamento necessario, non ha problemi grossi, perché basta decidere di passarlo in Commissione e di portarlo in Consiglio comunale, quindi non è uno strumento che ha bisogno di una variante, di un'adozione, di un'approvazione. Si porta in Consiglio, com'è stato fatto, peraltro, anche con l'altro Regolamento a più riprese.

Confidiamo che l'applicazione di questo tipo di strumento sia funzionale alle esigenze dei nostri cittadini, con l'impegno eventualmente di adeguarlo in sede di Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso, la proposta che facciamo, rispetto al lavoro che è stato fatto, è di procedere all'approvazione del testo, che è allegato alla delibera, nei termini e con le modalità con cui è stato illustrato in sede di Commissione e con gli atti che sono allegati alla presente. Grazie”.

UDITI gli interventi dei Consiglieri (vedi verbale allegato);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– l'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06 Giugno 2001 prevede che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa prevista all'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia e, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, il regolamento che i comuni adottano deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;

– il procedimento di approvazione è quello previsto per i Regolamenti nelle materie di esclusiva competenza attribuita al Consiglio Comunale, come stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

– il Comune di Vigodarzere ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 22.12.2016 l'ultima versione del Regolamento Edilizio Comunale tuttora vigente;

CONSTATATO che:

– in data 20.10.2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali l'Intesa di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001 inerente il Regolamento Edilizio Tipo (RET) e le Regioni sono state chiamate dall'Intesa stessa a recepire il R.E.T., a dettare metodi, procedure e tempi per il relativo adeguamento comunale;

– la Regione Veneto in data 22.11.2017 con DGRV n. 1896 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo stabilendo che i comuni debbano adeguare i propri regolamenti edilizi e reso obbligatorio il rispetto di definizioni uniformi e la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e trasformazione del territorio e sull'attività edilizia;

– con DGRV n. 669 del 15.5.2018 la Regione Veneto ha approvato, in attuazione della succitata deliberazione 1896/2017, le "Linee Guida e i suggerimenti operativi "che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare;

– l'art. 2, comma 4, dell'Intesa prevede che il recepimento delle Definizioni Uniformi del summenzionato RET non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;

– l'art. 48 ter della L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.
3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.

4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della [legge regionale 6 giugno 2017, n. 14](#) "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#)".

DATO ATTO pertanto che, ai sensi delle suddette disposizioni regionali, in attuazione del principio di invarianza urbanistica, come previsto dall'articolo 2 comma 2 del regolamento in approvazione, che le seguenti "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali (art. 2, comma 1 dell'Intesa) esplicano il loro effetto giuridico conformativo solo dal momento dell'approvazione dei futuri strumenti urbanistici, anche in variante a quelli vigenti:

1. Superficie territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Indice di edificabilità territoriale
4. Indice di edificabilità fondiaria
5. Carico urbanistico
6. Dotazioni Territoriali
7. Sedime
8. Superficie coperta
11. Indice di copertura
12. Superficie totale
13. Superficie lorda
14. Superficie utile
15. Superficie accessoria
16. Superficie complessiva
17. Superficie calpestabile
18. Sagoma
19. Volume totale o volumetria complessiva
20. Piano fuori terra
21. Piano seminterrato
22. Piano interrato
23. Sottotetto
24. Soppalco
25. Numero dei piani
26. Altezza lorda
28. Altezza dell'edificio
29. Altezza utile

CONSIDERATO inoltre che, per conformare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione alla specificità e del territorio, i comuni della Comunità Metropolitana (CO.ME.PA.), hanno promosso la costituzione di un gruppo di lavoro, che ha visto il coinvolgimento delle 19 Amministrazioni per la redazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali;

VISTO il testo del nuovo Regolamento Edilizio, in conformità alle disposizioni normative succitate, redatto dall'Ufficio tecnico comunale in collaborazione con il tavolo tecnico della CO.ME.PA. (Comunità Metropolitana di Padova), e ritenuto meritevole di approvazione in quanto introduce delle innovazioni rispetto al testo precedente con lo scopo di perseguire obiettivi di: semplificazione per i cittadini e le imprese, qualità del costruire e degli spazi aperti, sostenibilità ed efficienza energetica; in particolare, il nuovo Regolamento Edilizio, redatto nell'idea di avere uno strumento flessibile ed in grado di sopravvivere all'attuale "dinamismo legislativo" introduce le novità principali che possono essere sintetizzate come di seguito:

- Introduzione delle procedure esclusivamente telematiche anche per i procedimenti dello Sportello Unico per l'Edilizia, in analogia allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- definizione di norme flessibili atte a garantire il riutilizzo ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente sia per l'insediamento di attività economiche che residenziali, con specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e non;
- inserimento di una parte dedicata ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- previsione di incentivi finalizzati alla realizzazione dei edifici ad energia quasi zero – Edifici NZEB;
- introduzione di disposizioni per la realizzazione degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico mediante dehors stagionali o permanenti;
- introduzione di norme per la tutela del suolo, con l'introduzione di norme rivolte alla salvaguardia idraulica ed alla riduzione delle isole di calore;

PRESO ATTO che il nuovo Regolamento Edilizio è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consigliare "Urbanistica e Governo del territorio, Edilizia privata, Ambiente e verde pubblico, Mobilità, Lavori Pubblici e Opere di prevenzione idraulica" nelle sedute del 21.11.2019 e del 05.12.2019;

VISTA la L.R. 11/2004, in particolare l'art. 48 ter;

VISTO l'art. 4, comma 1 sexies del D.P.R. 380/2001;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 48 ter, comma 1 della L.R. 11/2004, il Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo ai sensi della DGRV 1896/2017 e della DGRV n. 669/2018, allegato alla presente, redatto dall'Ufficio tecnico comunale in collaborazione con il tavolo tecnico della CO.ME.PA.;

2. di dare atto che, come previsto dall'art. 2 "Definizioni Uniformi" e dall'art. 106 "Disposizioni transitorie", le seguenti "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione:

1. Superficie territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Indice di edificabilità territoriale
4. Indice di edificabilità fondiaria
5. Carico urbanistico
6. Dotazioni Territoriali
7. Sedime
8. Superficie coperta
11. Indice di copertura
12. Superficie totale
13. Superficie lorda
14. Superficie utile
15. Superficie accessoria
16. Superficie complessiva
17. Superficie calpestabile
18. Sagoma
19. Volume totale o volumetria complessiva
20. Piano fuori terra
21. Piano seminterrato
22. Piano interrato
23. Sottotetto
24. Soppalco
25. Numero dei piani
26. Altezza lorda
28. Altezza dell'edificio
29. Altezza utile;

3. di dare atto che, come previsto dall'articolo 104 del regolamento in approvazione, le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- nel caso opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

4. di dare atto che, come previsto dall'articolo 104 del regolamento in approvazione:

- I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

5. di stabilire inoltre che fino all'adozione della prossima variante al Piano degli Interventi, che riordinerà le Norme Tecniche Operative (N.T.O.), rimangono in vigore i riferimenti normativi del Piano degli Interventi contenuti nel vigente Regolamento Edilizio;

6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto Comunale, il Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo, entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente delibera di approvazione e secondo quanto stabilito dall'art. 104 "Entrata in vigore del Regolamento Edilizio" del Regolamento stesso;

7. di dare atto che copia del Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo approvato sarà depositata presso la sede comunale per la libera consultazione, e pubblicata sul sito web del Comune di Vigodarzere alla sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013;

8. di demandare al responsabile del competente servizio gli adempimenti conseguenti all'approvazione del Regolamento Edilizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Discussione generale

CONSIGLIERE BADIN. Faccio seguito a quanto detto l'assessore. Effettivamente l'analisi in Commissione è stata interessante, varia e io premetto che voterò favorevolmente.

Voterò favorevolmente assolutamente per questioni di opportunità, però non sono intimamente convinto che quanto andiamo ad approvare sia perfetto. Ovviamente l'ho detto in tutte le sedi e non fa parte del mio essere.

Vorrei sottolineare che, per quanto riguarda le definizioni uniformi, che è la parte fondamentale del Regolamento che andiamo ad approvare, è finalmente una pietra miliare nell'uniformizzazione di alcuni termini importanti, perché finalmente si potrà parlare in maniera comune in più Comuni e in più Province. È una cosa importantissima.

Per quanto riguarda invece la normativa, che va a toccare tantissime, piccole... va in dettaglio, quindi tocca le piccole cose, su questo effettivamente il Regolamento, che pure approviamo, secondo il mio punto di vista, che è sempre piuttosto critico in generale, è pieno di refusi e ci stiamo portando dietro una consistente obsolescenza normativa.

Obsolescenza normativa che va addirittura, anche attualmente, parzialmente in contrasto con la Legge Veneto 2050. Adesso io nel dettaglio non sto qui a specificare, però è sempre stata analizzata la normativa sotto il profilo amministrativo, quasi mai, proprio in termini di COMEPA, in termini di architettura. E questo a me non piace, in linea generale.

Vengo in supporto, non è che eventualmente potremo modificare il nostro Regolamento, certamente modificheremo il nostro Regolamento, perché e noi non ci dobbiamo adattare al COMEPA, noi dobbiamo assolutamente, se vogliamo essere bravi, fare il nostro dovere ed essere un faro nei confronti del COMEPA. Perché alcuni errori che sono stati portati dentro da questi Comuni, penso 18, 19, secondo me nascosto da una certa miopia, proprio sotto il profilo dell'architettura. L'ho detto in tutti i modi e voglio ribadirlo qua, pur votando favorevolmente, perché è giusto, secondo me.

Analizziamo un po' dir tutti, nel corso della nostra vita urbanistica, della nostra curiosità, e apportiamo quelle modifiche, che facciamo del Regolamento di Vigodarzere, in particolare, un Regolamento edilizio più bello degli altri, cosa secondo me possibile.

CONSIGLIERE CALLEGARO. Buonasera architetto, la sento particolarmente vivace, come nelle ultime due Commissioni.

Sull'ultima battuta avrò qualcosa da dire, ma comunque parto dall'inizio. Devo necessariamente ringraziare il presidente della Commissione edilizia, l'architetto Fabio Badin, che nel rinnovato spirito di condivisione ha messo in piedi ed organizzato al meglio due serate a tema e sul tema. Le due Commissioni sono state interessanti, partecipate ed abbiamo approfondito, sia pure con il distinguo che l'architetto diceva un attimo fa.

Partiamo dal principio: finalmente si discute su un Regolamento unico, che non faccia migrare i portatori di interesse da un altro all'altro, perché lì si costruisce di più, di qua si costruisce di meno; almeno si gioca con condizioni pari, anche per gli stessi portatori di interesse. Ben venga un Regolamento unico, almeno per la Città Metropolitana. È un lavoro sicuramente egregio.

Continuo. A parte elementi e giudizi un po' pittoreschi, come dire che il presidente desiderava fare rivoluzioni su argomenti ed articoli già consolidati, andare a rivoluzionare un Regolamento unico, con dodici mesi e più di lavoro faticoso, con il vostro esponente, il Vicesindaco, che si è prodigato a portare avanti questi ragionamenti, e poi vedere in Commissione questi distinguo un po' rivoluzionari, mi fa un po' sorridere.

CONSIGLIERE BADIN. Se questi sono rivoluzionari, mi permetta. Io sono stato nel minimo editabile, secondo me.

CONSIGLIERE CALLEGARO. Presidente, così no, non va bene interrompere.

Altro ringraziamento alla COMEPA e all'ex capo settore dell'Unione Medio Brenta, architetto Nicoletta Paiaro. Cito l'Unione Medio Brenta non a caso, che ha saputo, con professionalità già conosciuta, lavorare assieme ai rappresentanti dei diciassette Comuni, compresa la Città di Padova, per produrre il testo che questa sera andiamo ad approvare.

Che dire, ottimo lavoro. Con una visione ampia si va finalmente a regolamentare un settore delicato e sensibile, come avevo detto poc'anzi. Dicevo finalmente, perché avere posto, come obiettivo, una condivisione per diciassette Comuni limitrofi a Padova, compresa la stessa Città, si creano le nuove condizioni per mettere, nelle mani dei tecnici interni agli uffici tecnici comunali e ai tecnici esterni, nonché ai portatori di interesse, di lavorare in maniera univoca.

Di più. Con il Regolamento edilizio tipo, unificato nel territorio, pone le condizioni per evitare, come dicevo prima, le migrazioni degli interessi nel comparto edilizio ed evitare competizioni inutili tra Comuni.

Mi riaggancio al discorso, e ne ho l'occasione, finalmente, di parlare questa sera, dell'Unione Medio Brenta, per me personalmente. Mi permetto personalmente di richiamare una anomalia nella visione di questa Amministrazione. Da una parte si va a cestinare sedici anni di lavoro di condivisione, con una semplice presa d'atto, discussioni sterili, botta e risposta proprio, senza approfondimenti, senza andare nello specifico di cosa vuole dire fare unione, di cosa vuole dire condivisione. Si vanno a cestinare e a buttare via sedici anni di fatica, con una semplice delibera di Consiglio comunale di presa d'atto, quando si fa lavorare il Vicesindaco con una visione molto più ampia. Si manda il Vicesindaco a rappresentare Vigodarzere in sede di COMEPA e si va a ragionare su condivisione di Regolamento unico tipo; si va a ragionare su viabilità sovracomunale; si va a ragionare sui trasporti pubblici. È questo che mi lascia un po' perplesso.

Con tutto il rispetto, caro Sindaco, abbiamo preso a corredo di un ragionamento, fatto da due neo eletti, senza avere fatto un giorno di Consiglio comunale, un giorno da assessore, un giorno da consigliere, si va presso la scelta preelettorale di due candidati Sindaci, che hanno vinto le elezioni in maniera legittima, e dopo pochi mesi buttano via sedici anni di fatica e di condivisione.

Certamente non andava tutto bene, certamente andava rimesso in piedi un ragionamento, ma trovo anomalo quello che stiamo facendo questa sera, e giudicandolo molto positivo, con quello che abbiamo fatto pochi Consigli fa.

Guardo voi, consiglieri, che non avete preso posizione per una scelta così difficile e così articolata, che andava, quanto meno, oggettivamente approfondita.

PRESIDENTE. Consigliere Callegaro, torniamo sul tema del punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE CALLEGARO. È tema. È tema.

PRESIDENTE. Osservazioni sul punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE CALLEGARO. Mi lasci finire Presidente, perché ne ho diritto.

PRESIDENTE. Resti sul tema, però.

CONSIGLIERE CALLEGARO. Aperta e chiusa questa parentesi, di metodo di lavoro e di visione, perché ha un senso, Presidente, quello che sto dicendo, e non mi interrompa, gentilmente, a conclusione reputo che il lavoro fatto dal Vicesindaco, ed è raro che io apprezzi il lavoro fatto dal Vicesindaco, comunque apprezzo che sia fatto un buon lavoro. Con la visione ampia e sovracomunale si portano avanti anche gli interessi del nostro Comune; soprattutto, facendo così, si partecipa in COMEPA anche e soprattutto in altri argomenti, vedi viabilità sovracomunale e vedi trasporti pubblici.

Partecipare in COMEPA e portare a casa un Regolamento unico apre le porte anche per altri ragionamenti. E quindi, se vogliamo portare avanti un nostro territorio, che spesso e volentieri è in difficoltà, proprio perché ci siamo isolati, e parlo anche della mia Amministrazione, parlo delle stupidaggini che mi hanno fatto fare alcuni Vicesindaci di allora, per un articolo 85-bis abbiamo discusso un anno.

Stupidaggini, personalismi, che mi hanno visto occupato come assessore a correre a presso ad alcune anomalie provocate dagli stessi componenti della maggioranza. Così non si fa Amministrazione. Così si va solamente a curare gli interessi del proprio orticello, come si è fatto con l'Unione Medio Brenta, interessi del proprio orticello.

Con COMEPA, piuttosto che con Regolamento unico, piuttosto che con visioni più ampie, si fa un passo in avanti, si è progressisti, si guarda con visione più ampia al territorio, si partecipa su tavoli che contano. Non l'articolo 85-bis, percolati, che mi hanno fatto fare alcuni amici o ex amici di maggioranza, quelle sono veramente state palle al piede.

Questo argomento di questa sera è un inizio interessante ed è un argomento che coinvolge amministratori seri e lungimiranti.

Non posso altro che dare atto che questo è inizio per un buon lavoro anche da condividere.

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni? Prego.

CONSIGLIERE STEFFANI. Buonasera.

Una semplice osservazione sul tema citato dal consigliere Callegaro, riguardo l'Unione dei Comuni. A parte che siamo andati fuori tema, stavamo approvando il Regolamento edilizio e non vedo perché parlare di Unione dei Comuni.

Mi corregga anche il Segretario se sbaglio, penso che le funzioni del Consiglio comunale siano quelle di andare a produrre atti, funzione di indirizzo e funzione di controllo, attraverso appunto le interrogazioni. Penso che non rientri, nelle competenze di questo Consiglio, andare a discutere atti di recesso da parte di altri Comuni. C'è una proposta di delibera degli altri Comuni, non penso debbano essere argomentate all'interno di questo Consiglio comunale.

Forse era compito delle minoranze, attraverso un'interrogazione, non so, qualcosa, avere un panorama, un'ottica più ampia, se lo credevano opportuno, riguardo a questa tematica.

Io penso che le "accuse" di oscurantismo, da parte delle minoranze, siano assolutamente poco opportune. Grazie.

SINDACO. Ringrazio il consigliere Callegaro. Credo che delle volte bisogna anche sfogarsi, perché e una buona Amministrazione prevede anche questo.

Non è che non abbiamo fatto un dibattito, che i miei consiglieri, come hai detto, non erano al corrente; purtroppo noi abbiamo subito una cosa. Ti posso garantire che noi stiamo lavorando per portare a casa il più possibile.

Bisognerebbe porre la domanda a chi ha deciso di andare fuori, forse sarebbe più corretto, ma non a chi ha subito quello che sta succedendo.

Io credo che non abbiamo mai nascosto nulla. In un dibattito, credo al penultimo Consiglio, sei uscito e avevate la possibilità di dire qualcosa.

Se c'è un divorzio e c'è un giudice che decide, non ci sono altri interlocutori che possono fare in modo diverso; loro hanno deciso e non era una novità, perché se uno era attento, su tutta la campagna elettorale, fatta anche da me per supportare i miei colleghi, non ho mai parlato di Unione dei Comuni, ma loro ne hanno parlato moltissimo. Si sapeva già in precedenza che loro sarebbero usciti.

Se mi dici che sono stati sbagliati i tempi, io ti dico di sì; se ti dico che il Comune di Vigodarzere non voleva uscire dall'Unione dei Comuni, ti dico di sì; ma se tre partner di una società, due decidono e fanno un recesso unilaterale, di discussione non c'è più nulla, c'è solo da vedere di fare gli interessi di Vigodarzere in questo momento e portarci a casa quello che abbiamo dato in questi anni, perché abbiamo dato molto ma moltissimo, cerchiamo di portarci a casa il più possibile.

Questo ti dimostra che, anche se siamo della stessa corrente politica, io cerco di amministrare per il mio Comune di Vigodarzere. Non è vero che non sono state fatte le discussioni, ti posso garantire che sono state fatte e ne abbiamo parlato.

Se io, parlavi del Vicesindaco, perché va alla COMEPA, l'ho delegato io, perché ha delle competenze, come delego tutta quanta la mia squadra, per altre competenze, perché io credo nella squadra e vince la squadra. Non ho mai avuto opposizioni da parte loro, abbiamo avuto discussioni ma mai opposizioni. Quando siamo venuti in Consiglio comunale, quando siamo andati in Giunta, noi abbiamo sempre deciso discutendo e sempre all'unanimità.

Questa è la mia squadra, ne sono fiero e la ringrazio.

CONSIGLIERE CALLEGARO. Non l'ho capita Presidente questa, era un rimprovero? Un'osservazione. E quindi merita di essere recepita basta, incassata?

PRESIDENTE. Va bene così.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELLA DGRV N. 1896/2017 E DELLA DGRV N. 669/2018.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE ASSETTO TERRITORIALE)

- La sottoscritta arch. Silvia Cuccato Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Lì 12.12.2019

Il Responsabile del Settore Assetto Territoriale
Arch. Silvia Cuccato

- La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Lì 12.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

- La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, di cui alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere favorevole sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione.

Lì, _____.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci

Approvato il

(verbale n. _____)